

Allegato A			
DPGR 23/R/2010 - ART 51 Deroga ai requisiti delle piscine (Art 19 l.r. 8/2006)			
Articoli	Descrizione requisiti piscine	Riduzione numero bagnanti in %	Indicazioni aggiuntive
1. Per le piscine di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis, della l.r. 8/2006, è prevista una deroga definitiva ai soli requisiti sotto contemplati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 e comma 4, della l.r. 8/2006			
Art.5 comma 4 – Morfologia delle vasche	Nelle zone con profondità uniforme fino a 1 metro e 80 centimetri la pendenza del fondo non supera il limite del 8 per cento	10	- indicazioni nel regolamento interno -norme di avvertimento e comportamento
Art. 6 comma 1 – Altezza del vano contenente la vasca	Per le piscine di cui all'articolo 2 commi 1 lettere b), c) e d), l'altezza del vano contenente la vasca, misurata dal bordo della vasca stessa, è non inferiore in ogni suo punto a 3 metri e 50 centimetri. Qualora sia presente un trampolino, la distanza tra questo e il soffitto è non inferiore a 5 metri	30	- indicazioni nel regolamento interno -norme di avvertimento e comportamento
Art. 8 comma 1 – Ausili di accesso all'acqua	Qualora il dislivello tra bordo della vasca ed il fondo superi i 60 centimetri, l'ausilio di accesso all'acqua è costituito da una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla struttura della vasca. La realizzazione di scale e gradini sono realizzati nel rispetto delle norme UNI EN 13451 – 2	15	- indicazioni nel regolamento interno -norme di avvertimento e comportamento
Art.9 comma 1 – Qualità dei materiali	Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti.	25	- indicazioni nel regolamento interno -norme di avvertimento e comportamento - valutazione del rischio nel piano di autocontrollo per qualità dei materiali
Art 11 commi 1, 2 e 3 – Spazi perimetrali intorno alla vasca	1.ngo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite con materiale antisdrucciolevole che siano facilmente lavabili e disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il corretto svolgimento delle attività.	30	- indicazioni nel regolamento interno -norme di comportamento per il corretto accesso in vasca - valutazione del rischio nel piano di autocontrollo
	2.In ogni caso la distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca è non inferiore a 1 metro e 50 centimetri.	20	- indicazioni nel regolamento interno -norme di comportamento per il corretto accesso in vasca
	3.L'area di bordo vasca è inoltre realizzata in piano con le seguenti caratteristiche: a) pendenza non superiore al 3 per cento verso l'esterno; b) superficie complessiva non inferiore al 50 per cento di quella della vasca;	10	- valutazione del rischio nel piano di autocontrollo

Foglio1

<p>Art. 16 commi 3 e 5 – Spogliatoi e deposito abiti</p>	<p>Nelle piscine di cui all'art.3, comma 1, lettera a) numeri 1) e 3) della l.r.8/2006 3.Negli spogliatoi è previsto un numero di cabine singole pari al 4 per cento del numero massimo di bagnanti di cui una, all'interno di ciascun settore, attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. 5. Le cabine spogliatoio hanno pareti verticali distaccate dal pavimento per un'altezza non inferiore a 20 centimetri al fine di assicurare una facile pulizia anche con l'uso di idranti. Il pavimento, rivestito con materiali impermeabili e antisdrucciolevoli, è fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le cabine hanno dimensioni minime pari a 1 metro quadrato con un lato di lunghezza minima di 90 centimetri.</p>	<p>30</p>	<p>- valutazione del rischio nel piano di autocontrollo - procedura specifica di pulizia degli ambienti</p>
<p>Art. 21 comma 1 lettera a) e d) – Primo soccorso</p>	<p>1. Le piscine di cui all'art.3, comma 1, lettera a) numeri 1) e 3) della l.r.8/2006 sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti; tale ambiente ha le seguenti caratteristiche: a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri; d) una via di comunicazione con l'esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria.</p>	<p>30</p>	<p>- Procedura specifica per disciplinare il primo soccorso (alternativa)</p>
<p>Art. 22 comma 1 – Locali destinati al personale della piscina</p>	<p>Per il personale della piscina sono riservati appositi spogliatoi e servizi igienici. Almeno uno dei servizi igienici è attrezzato a accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea. (NB – Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale in cui la piscina è inserita)</p>	<p>10</p>	<p>- Procedura specifica per gli spogliatoi del personale</p>
<p>2. Per le piscine di cui al comma1, in cui le vasche siano approvvigionate ai sensi dell'articolo 46, comma 1, è inoltre prevista una deroga definitiva anche ai seguenti requisiti:</p>			
<p>Art. 25 commi 1 e 2 – Ricicli dell'acqua</p>	<p>1. L'acqua di ogni vasca viene fatta ricircolare completamente nell'impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi alle seguenti categorie di vasche come indicato dalle norme UNI 1063; per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 possono essere utilizzate procedure di autocontrollo che garantiscono il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua in vasca. 2. Deve essere installato un conta ore di portata alle pompe di ricircolo con registrazione giornaliera o qualsiasi altra idonea strumentazione per verificare il rispetto dei parametri sopra indicati.</p>	<p>10</p>	<p>- Specifica procedura di autocontrollo</p>
<p>Art. 26 commi 1 e 2 – Reintegri e rinnovi dell'acqua</p>	<p>1. Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità, una quantità d'acqua di reintegro/rinnovo come previsto dalla norma UNI 10637. 2. Il responsabile delle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, che non adotta la norma UNI 10637 di cui al comma 1, stabilisce i criteri di autocontrollo sulla base di analisi chimiche e microbiologiche che dimostrano nel tempo di apertura stagionale e/o annuale, il mantenimento di tutti i parametri previsti dall'Allegato A del d.p.g.r.23/R/2010. Tali criteri dovranno essere esibiti all'organo di vigilanza insieme alle analisi chimiche e microbiologiche che ne comprovano il mantenimento</p>	<p>10</p>	<p>- Specifica procedura di autocontrollo</p>
<p>NB. La percentuale di riduzione dei bagnanti si applica con arrotondamento all'unità per difetto</p>			